

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2886

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TARGETTI e SANTI

Annunziata il 23 settembre 1952

Gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza,
custodia e pulizia degli immobili urbani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già da alcuni anni, ad iniziativa dei sottoscritti, il Parlamento concede ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani il diritto alla gratifica natalizia.

Si tratta di leggi la cui efficacia è stata sempre limitata all'anno di emanazione: l'ultima di esse (legge 9 aprile 1952, n. 401) ha effetto per il solo anno 1951.

Poiché la suaccennata provvidenza (di cui godono, in generale, tutti i lavoratori) è ormai entrata nell'uso ed il renderla permanente non

può dare luogo a contrasti; e, d'altra parte sarebbe assurdo togliere ai lavoratori di cui trattasi un diritto che essi hanno ragione di ritenere ormai acquisito; considerato, infine, che preme evitare il ripetersi, ogni anno, della stessa attività legislativa per questa necessaria provvidenza, vi sottoponiamo e raccomandiamo il seguente provvedimento per rendere definitivo il beneficio stesso, provvedimento che — per la sua semplicità — non ha bisogno di illustrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il diritto alla gratifica natalizia concesso ai portieri ed alle altre persone indicate nello articolo 1 della legge 9 aprile 1952, n. 401, limitatamente all'anno 1951, assumerà con l'anno 1952, carattere permanente.

Alla corresponsione della gratifica predetta si applicano tutte le altre norme di cui alla legge richiamata.